

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Gianni Cattaneo
Patrizia Bottinelli Cancellara
Marco Gerosa
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Elisa Quadri Parravicini per statuire sul ricorso presentato il 21 febbraio 2023 da

A.;
(ricorrente)

contro

la **decisione 25 gennaio 2023 di B.**, in materia di accesso a documenti ufficiali;

chiedente l'accesso ad una serie di documenti relativi alla masseria e azienda agricola C. e all'attività di B. (in seguito: il Patriziato);

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 1. marzo 2023 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona e 24 marzo 2023 del Patriziato;

preso atto della replica 11 aprile 2023 della ricorrente, nonché delle dupliche 24 aprile 2023 della Commissione di mediazione indipendente LIT e 2 maggio 2023 del Patriziato;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti in seduta del 14 febbraio 2025 e per circolazione tutti i membri della Commissione;

ritenuto che: A. Con istanza 27 aprile 2022, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), A. ha chiesto al Patriziato di ottenere l'accesso ai seguenti documenti:

- doc. 1 contratto d'affitto di D. con il Patriziato*
- doc. 2 contratto d'affitto di A. con il Patriziato*
- doc. 3 autorizzazione relativa al consenso dell'utilizzo del mio contingente lattiero per ottenere i sussidi per la costruzione della stalla*
- doc. 4 domanda di costruzione nuova stalla C.*
- doc. 5 variante per la stalla pilota C.*
- doc. 6 censimento attestante gli animali di proprietà del Patriziato per ottenere vantaggi per la costruzione*

- doc. 7 *autorizzazione per uso nome A. per ottenere dei vantaggi sempre a favore del Patriziato*
- doc. 8 *autorizzazione per uso nome A. per ottenere un credito di franchi 75'000 (settantacinquemila) a fondo perso per la casa abitativa*
- doc. 9 *i giustificativi utilizzati per ottenere gli aiuti statali per la stalla pilota e più nello specifico:*
- *contabilità aziendale*
 - *contingente lattiero*
 - *nominativo completo del gestore indicato*
 - *il/i proprietario/i del bestiame*
- doc. 10 *decisione d'affitto per la stima cantonale relativa alla masseria C. per A. e i signori E.*
- doc. 11 *perizia comunale per l'inabitabilità della casa*
- doc. 12 *l'ammontare della cifra dedotta visto che l'autorità comunale ha decretato l'inabitabilità*
- doc. 13 *i cartacei dei tre concorsi per la masseria del Patriziato*
- doc. 14 *le autorizzazioni per usare gli animali di proprietà di A. per eseguire sperimentazioni*
- doc. 15 *autorizzazione di usare il contatore per acqua ed elettricità per la nuova costruzione (fatture pagate da A.!!)*
- doc. 16 *il dettaglio di quanto era ancora disponibile all'uso dopo la demolizione per la nuova costruzione, successivo incendio come pure quanto è stato dedotto dal canone di locazione*
- doc. 17 *somma risarcita per soste provvisorie, animali, attrezzi e foraggi della parte demolita*
- doc. 18 *l'accordo tra il Patriziato e D. che dava il diritto alla continuità per la famiglia A. nella masseria C.*

- B. Non avendo ottenuto risposta dal Patriziato, il 13 maggio 2022 la ricorrente ha chiesto la mediazione, ex art. 18 LIT, della Commissione di mediazione indipendente LIT.
- C. In occasione della seduta del 7 giugno 2022 davanti alla Commissione di mediazione indipendente LIT le parti hanno concordato di sospendere la procedura di mediazione, con l'impegno del Patriziato di cercare i documenti richiesti. Dopo la relativa ricerca, con scritto 10 ottobre 2022, il Patriziato ha trasmesso i documenti trovati alla ricorrente, la quale, con lettera 29 novembre 2022, ha dichiarato di non ritenersi soddisfatta. Di conseguenza, con decisione 5 dicembre 2022 la Commissione di mediazione indipendente LIT ha constatato l'insuccesso della mediazione.
- D. Con scritto 16 dicembre 2022 la ricorrente ha chiesto al Patriziato l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.
- E. Con decisione 25 gennaio 2023 il Patriziato ha confermato lo scritto 10 ottobre 2022 ed i relativi allegati, specificando che i documenti mancanti non avrebbero potuto essere recuperati.
- F. Contro la suddetta decisione insorge la qui ricorrente con l'atto citato in ingresso, contestando il mancato ritrovamento dei documenti richiesti e sollevando una carente giustificazione da parte del Patriziato. La ricorrente precisa che, alla base della domanda di accesso, vi sarebbe il sospetto che il

Patriziato *abbia incassato fondi statali coprendosi dietro la persona e l'attività agricola* della stessa. Al ricorso viene allegato un elenco dei documenti aggiornato e commentato a seguito delle risultanze della ricerca effettuata dal Patriziato nell'ambito della procedura di mediazione.

- G. Il Patriziato con atto responsivo del 24 marzo 2023 chiede la reiezione del gravame, in quanto la richiesta sarebbe abusiva, insensata e di contenuto querulomane ai sensi dell'art. 16 del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 5 settembre 2012 (RLIT; RL 162.110). La richiesta risolleverebbe i rapporti conflittuali che hanno opposto la ricorrente al Patriziato nell'ambito di due procedure giudiziarie concluse (inc. x e inc. y della Pretura del Distretto di X). La ricorrente si sarebbe inoltre rivolta ripetutamente a giornali e televisione, atteggiandosi quale vittima di soprusi degli organi patriziali, delle autorità amministrative e giudiziarie. Molta documentazione sarebbe già in possesso della richiedente nella misura in cui sarebbe stata prodotta nelle due cause giudiziarie, nonché ottenuta durante la procedura di mediazione. La restante documentazione sarebbe inesistente oppure non sufficientemente precisata dalla ricorrente. Inoltre i documenti richiesti non concernerebbero il Patriziato, ma altre autorità come il Comune di F. Sezione FF, il Dipartimento del territorio (autorizzazione edilizia e varianti), il Dipartimento delle finanze e dell'economia, la Sezione dell'agricoltura (contingente lattiero, aiuti statali, censimento animali, ecc.). Infine, il Patriziato rileva che gli avvenimenti ai quali si riferisce la ricorrente risalirebbero agli anni 1990-1995 e quindi i documenti non sarebbero in ogni caso più reperibili visto il lungo tempo trascorso e l'assenza di disposizioni particolari per l'archiviazione dei documenti cartacei dei patriziati, che verrebbero eliminati dopo dieci anni.
- H. Con replica 11 aprile 2023 e duplice 2 maggio 2023 le parti si riconfermano nelle loro antitetiche posizioni.
- I. Il 30 settembre 2024 la scrivente Commissione ha ordinato al Patriziato, sotto la comminatoria dell'art. 292 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS; RS 311.0), di determinarsi sulla documentazione richiesta dalla ricorrente, specificando in concreto se la documentazione esiste e indicando gli eventuali motivi per i quali non è stata trovata, rispettivamente consentendo eventualmente alla ricorrente di precisare la documentazione richiesta.
- L. Con scritto 26 novembre 2024 il Patriziato, ribadendo che si tratterebbe di documenti datati e difficilmente rintracciabili anche in considerazione dell'intervenuto decesso degli allora presidente e segretaria, ha comunicato di aver ricercato i documenti prodotti nelle due cause giudiziarie, allegandone alcuni a sostegno delle sue argomentazioni, di cui si dirà nei considerandi di diritto.
- considerato che:
1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, la scrivente Commissione è competente per dirimere la presente vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere della ricorrente, destinataria della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.
 2. Stante gli art. 20 cpv. 3 LIT e 11 del Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 (RL 163.115), alla procedura di ricorso davanti alla scrivente Commissione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100).

3. La LIT, in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT). La LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza. La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (M. BAGGI/B. COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'autorità.
- 3.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LIT *sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto*. La tipologia è specificata nell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 162.110), secondo cui, *indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate ed indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore*. Non sono invece considerati ufficiali *i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali* (art. 8 cpv. 2 LIT). Il documento ufficiale contenente l'informazione deve essere *effettivamente* in possesso dell'autorità, ovverosia quando essa ne è l'autrice avendolo elaborato, oppure quando è mittente o destinataria dell'informazione comunicata (Messaggio LIT n. 6296 del Consiglio di Stato del 10 novembre 2009, ad art. 8 LIT, n. 1.2; M. BAGGI/B. COTTIER, op. cit., p. 391). Ciò significa che la stessa deve avere accesso all'informazione per potere quindi accordare l'accesso al pubblico (Messaggio LTras del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1810). Il principio della trasparenza non intende obbligare l'amministrazione a allestire un documento che non esiste (Messaggio LTras citato, pag. 1809). Qualora l'amministrazione accerti l'inesistenza di un documento e il richiedente metta in dubbio questa affermazione, l'istanza di ricorso non può limitarsi a prendere atto della dichiarazione dell'amministrazione, bensì deve indagare al fine di poter ponderare la credibilità e la serietà delle asserzioni del richiedente e, rispettivamente, dell'amministrazione. In caso di perdita di un documento, l'autorità non può limitarsi a negare l'accesso al medesimo e respingere la domanda affermando che il documento non esiste, bensì è tenuta a fare del proprio meglio per aiutare il richiedente a ritrovarne un'eventuale copia (Messaggio LTras citato, FF 2003, pag. 1810).
- 3.2. Giusta l'art. 13 LIT, *la domanda d'accesso dev'essere presentata all'autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale da parte di soggetti non sottoposti alla legge* (cpv. 1) e non necessita di essere motivata (cpv. 2). Di conseguenza non può di principio essere pretesa la comprova di particolari interessi alla consultazione né l'indicazione del suo scopo (che può essere privato o commerciale, cfr. M. BAGGI/B. COTTIER, op. cit., p. 404-405). Secondo l'art. 13 cpv. 2 LIT, la domanda d'accesso non dev'essere motivata. Essa deve comunque contenere le necessarie informazioni che consentano di reperire il documento o i documenti richiesti

senza soverchie difficoltà. Come giustamente rilevato dal Consiglio federale, la legge sulla trasparenza non deve trasformare i dipendenti pubblici in documentaristi incaricati di riunire una documentazione dettagliata su un determinato argomento: i richiedenti devono quindi prestare la loro collaborazione nei limiti delle loro possibilità, capacità e conoscenze, evitando in primo luogo di presentare istanze troppo generiche che costringerebbero l'amministrazione ad effettuare laboriose ricerche e precisando poi, se del caso, le proprie domande (Messaggio LIT citato, ad art. 13 LIT, n. 4).

3.2.1 In una recente decisione il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che *di principio vale il grado di prova regolare della prova piena; il giudice o l'autorità deve dunque essere convinto che un'allegazione sia oggettivamente attendibile; non è richiesta la certezza, ma eventuali dubbi devono essere irrilevanti (DTF 148 III 134 consid. 3.4.1). L'onere della prova può riguardare anche fatti negativi, ovvero l'inesistenza di una circostanza di fatto contestata (DTF 139 II 451 consid. 2.4). Ciò non conduce a un'inversione dell'onere probatorio, quanto piuttosto a una sua facilitazione, almeno laddove fatti negativi non possono essere dimostrati da circostanze di fatto positive rispettivamente tramite indizi (prove indirette; STAF A-3336/2022 consid. 4.4.3 con riferimenti). In determinate circostanze è dunque sufficiente un grado di verosimiglianza preponderante, che presuppone che, da un punto di vista oggettivo, sussistono motivi importanti per ritenere l'esattezza di un'allegazione, laddove altre possibilità pur non essendo escluse non rivestono un'importanza significativa o non entrano ragionevolmente in linea di conto (DTF 133 III 321 consid. 3.3). In tale frangente alla controparte incombe, secondo il principio della buona fede, un obbligo accresciuto di collaborare, la cui violazione deve essere considerata nell'apprezzamento delle prove (DTF 137 II 313 consid. 3.5.2) (cfr. sentenza TRAM del 18.12.2024, inc. n. 52.2024.1, consid. 3.2).*

3.3. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LIT riservato l'art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità; b) perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico; d) compromettere la politica estera del Cantone; e) ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso; f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari; g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto. Inoltre, secondo il capoverso 2 della norma, l'accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l'art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell'attività amministrativa ordinaria.

Stante l'art. 11 LIT la limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10; in questi casi, l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata (cpv. 1). L'accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei (cpv. 2). L'accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall'art. 10 (cpv. 3).

Infine occorre precisare che giusta l'art. 12 LIT *i documenti ufficiali che contengono dati personali* – ovvero indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica (cfr. art. 4 cpv. 1 LPDP) – *devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati* (cpv. 1). *Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge* (cpv. 2). L'art. 12 LIT costituisce la base di coordinamento fra i principi della trasparenza e della protezione dei dati personali.

4. In concreto la ricorrente riconferma la richiesta di ottenere tutti i documenti di cui alla domanda di accesso, senza fornire – nemmeno in sede di replica – alcuna argomentazione supplementare circa l'asserita incompletezza dei documenti già trasmessi dal Patriziato nell'ambito della procedura di mediazione né ulteriori elementi che attestino dell'esistenza degli altri documenti. Il Patriziato, dapprima in sede di risposta e poi con scritto 26 novembre 2024 trasmesso a seguito dell'ordinanza istruttoria 30 settembre 2024, precisa le circostanze per cui alcuni documenti non sarebbero producibili e ritiene invece evasa la richiesta per i documenti già trasmessi in sede di procedura di mediazione. Giova quindi esaminare singolarmente le richieste della ricorrente.

- 4.1. **Doc. 1 Contratto d'affitto di D. con il Patriziato**

- 4.1.1. Nel corso della procedura di mediazione il Patriziato ha trasmesso alla ricorrente il contratto di affitto sottoscritto con D. in data 7 aprile 1988, ritenendo così evasa la richiesta. La ricorrente conferma di averlo ricevuto, ma asserisce che il documento sarebbe incompleto, senza addurre alcun fatto o mezzo di prova a sostegno della sua allegazione né ulteriori precisazioni in merito al documento richiesto.
- 4.1.2. Nel decreto del 14 febbraio 2001 della Pretura del Distretto di X. (inc. x) emanato nell'ambito di una procedura che opponeva la ricorrente e suo padre al Patriziato, documento allegato quale doc. 2 allo scritto del 26 novembre 2024, si legge che *anche il rinnovo contrattuale dell'affitto agricolo è stato oggetto di lite presso questa Pretura (inc. n. z, richiamato dalle parti): ebbene, nella circostanza le parti non sono addivenute a nuovo contratto di locazione, ma, con accordo transattivo che ha posto fine alla lite - promossa dal solo padre contro il Patriziato - il contratto di affitto agricolo 7 aprile 1988 è stato "prorogato sino al 31.12.2002, data nella quale esso viene già sin d'ora dichiarato definitivamente sciolto, esclusa quindi ogni eventuale ulteriore richiesta di protrazione."* Se ne deduce che il rapporto contrattuale esistente tra D. e il Patriziato si basava proprio sul contratto di data 7 aprile 1988, in seguito protratto sulla base dell'accordo transattivo cui le parti, sempre secondo il decreto pretorile, sono addivenute all'udienza del 14 aprile 1999 (cfr. decreto pretorile 21.02.2001, consid. 5). A prescindere dal fatto che tutti i documenti e le informazioni dovrebbero essere già in possesso della ricorrente, in quanto parte alla procedura giudiziaria, si evidenzia che l'accordo transattivo, che ha l'effetto di una decisione passata in giudicato, è un atto giudiziario non di pertinenza del Patriziato e peraltro escluso dal campo di applicazione della LIT, motivo per cui non compete alla scrivente Commissione deciderne l'eventuale accesso. Per il resto si evidenzia che non sussistono indizi atti a far dubitare della completezza del documento già trasmesso alla ricorrente, la quale non ha apportato alcun elemento ulteriore a

sostegno della sua richiesta. La pretesa della ricorrente non può quindi essere accolta.

4.2. **Doc. 2 Contratto d'affitto di A. con il Patriziato**

Il Patriziato ha negato che sia stato stipulato un contratto di affitto con la ricorrente e, a sostegno della sua allegazione, ha citato il decreto pretorile di cui al considerando precedente. Il Pretore constatava infatti che *mai A. è stata legata contrattualmente al Patriziato per l'affitto agricolo dell'azienda puranco gestita in seguito congiuntamente al padre* (cfr. decreto pretorile 21.02.2001, consid. 6). Sulla base di queste risultanze e in assenza di qualsiasi ulteriore precisazione da parte della ricorrente sull'esistenza di siffatto documento, la richiesta va respinta.

4.3. **Doc. 3 Autorizzazione relativa al consenso dell'utilizzo del mio contingente lattiero per ottenere i sussidi per la costruzione della stalla**

Il Patriziato ha negato l'esistenza del documento, mentre la ricorrente ha ribadito la sua richiesta senza alcuna ulteriore precisazione.

Si rileva che la formulazione della domanda appare confusa. Non è chiaro in particolare quale sia l'autorità che ha rilasciato l'asserita autorizzazione – e quindi l'autorità responsabile ai sensi della LIT – né quale sia effettivamente l'oggetto o, almeno indicativamente, la data del rilascio. La richiesta della ricorrente, a cui compete l'onere di identificazione, non può quindi essere accolta.

4.4. **Doc. 4 Domanda di costruzione nuova stalla C.**

4.4.1. Nell'ambito della procedura di mediazione il Patriziato ha già trasmesso alla ricorrente la domanda di costruzione datata 7 luglio 1994 avente per oggetto la costruzione di una nuova stalla al mappale ____ del Comune di F., ritenendo così evasa la richiesta. La ricorrente conferma di aver ricevuto il documento, ma asserisce che sarebbe incompleto, senza addurre alcun fatto o mezzo di prova a sostegno della sua allegazione né ulteriori precisazioni in merito al documento richiesto. A fronte del documento prodotto dal Patriziato e dell'assenza di indicazioni supplementari da parte della ricorrente, la scrivente Commissione non può che constatare l'avvenuta evasione della richiesta.

4.4.2. Si rileva che il Patriziato, con scritto 26 novembre 2024, ha trasmesso alla scrivente Commissione la licenza edilizia 5 settembre 1994 rilasciata dal Municipio di F. e l'avviso cantonale n. 5664 del 17 agosto 1994, documenti che la ricorrente ed il padre avrebbero prodotto in qualità di attori nell'ambito della causa di cui all'inc. x della Pretura del Distretto di X. Tali documenti, che dovrebbero essere già in possesso della ricorrente, confermano verosimilmente che la domanda di costruzione trasmessa dal Patriziato è effettivamente quella oggetto di autorizzazione. Gli stessi non sono tuttavia oggetto della domanda di accesso, non essendone peraltro il Patriziato l'autorità responsabile ai sensi della LIT.

4.5. **Doc. 5 Variante per la stalla pilota C.**

Il Patriziato ha affermato di non essere a conoscenza dell'esistenza di una variante, mentre la ricorrente ha ribadito la sua richiesta senza alcuna ulteriore precisazione.

Si ricorda in primo luogo che l'onere di identificazione incombe al richiedente. La domanda di accesso deve quindi contenere indicazioni sufficienti per consentire all'autorità di identificare il documento richiesto (cfr. art. 15 cpv. 3 RLIT). Nel caso specifico, malgrado il Patriziato abbia da subito dichiarato di

non essere in possesso del documento richiesto, ritenendolo inesistente – ciò che è stato ulteriormente confermato anche in seguito all'ordinanza istruttoria del 30 settembre 2024 –, la ricorrente si è limitata a riconfermarsi nella medesima richiesta. In queste circostanze la scrivente Commissione non può che respingere la pretesa, non sussistendo alcun indizio che permetta di ritenere l'esistenza del documento.

4.6. **Doc. 6 Censimento attestante gli animali di proprietà del Patriziato per ottenere vantaggi per la costruzione**

Nella decisione impugnata il Patriziato ha dichiarato di non avere trovato tale documento, mentre con scritto 26 novembre 2024 ha trasmesso alla scrivente Commissione la decisione dell'allora Dipartimento dell'economia pubblica del 21 giugno 1991, nella quale si fa riferimento ai "Fogli di rilevazione per il censimento del bestiame" del 1988, 1989, 1990 inerenti l'azienda agricola della ricorrente e del padre e la conseguente concessione a loro favore di contributi per facilitare l'avvicendamento generazionale. La richiesta della ricorrente tende invece ad ottenere il censimento degli animali di proprietà del Patriziato. La decisione 21 giugno 1991 non appare quindi pertinente. Si rileva che l'oggetto della domanda appare di difficile individuazione, già solo per il fatto che non precisa l'anno dell'asserito censimento. Inoltre, pur ammettendo che il documento esista, l'autorità responsabile per il rilascio non sarebbe il Patriziato, bensì l'autorità che ne ha richiesto l'allestimento. La pretesa non può quindi essere accolta.

4.7. **Doc. 7 Autorizzazione per uso nome A. per ottenere dei vantaggi sempre a favore del Patriziato**

Nella decisione impugnata il Patriziato ha dichiarato di non aver trovato tale documento e, con scritto 26 novembre 2024, ha precisato di ritenere inesistente quanto genericamente indicato dalla ricorrente. La domanda da parte della ricorrente appare in effetti confusa e eccessivamente generica. Non viene precisato quale sia l'autorità che avrebbe rilasciato simile autorizzazione né quali siano i vantaggi di cui avrebbe beneficiato il Patriziato, né tantomeno il lasso di tempo cui si riferisce il documento. La formulazione della richiesta non permette nemmeno alla scrivente Commissione di valutare se la stessa sia da ritenersi evasa a seguito della trasmissione alla ricorrente della risoluzione del Consiglio di Stato n. 7359 del 24 agosto 1994 avente per oggetto l'approvazione del progetto e del preventivo di intervento per i lavori di costruzione della stalla per l'azienda C. e lo stanziamento del relativo credito, risoluzione trasmessa dal Patriziato alla ricorrente con scritto 10 ottobre 2022, non essendosi la ricorrente espressa in merito a tale documento. La domanda non può quindi essere accolta.

4.8. **Doc. 8 Autorizzazione per uso nome A. per ottenere un credito di franchi 75'000 (settantacinquemila) a fondo perso per la casa abitativa**

Nella decisione impugnata il Patriziato ha dichiarato di non aver trovato tale documento e, con scritto 26 novembre 2024, ha precisato di ritenere inesistente quanto genericamente indicato dalla ricorrente. La formulazione della domanda risulta ancora una volta poco chiara, con particolare riferimento all'autorità che avrebbe concesso l'asserito credito, a cui andrebbe rivolta la domanda di accesso, fermo restando che siano dati i presupposti per l'applicazione della LIT.

4.9. **Doc. 9 I giustificativi utilizzati per ottenere gli aiuti statali per la stalla pilota**

Il Patriziato, con scritto 10 ottobre 2022, ha trasmesso alla ricorrente il Messaggio dell'Amministrazione patriziale del 4 giugno 1994, riferito alla concessione di un credito di fr. 765'200.— per la costruzione della nuova stalla "C.", nonché la già citata risoluzione del Consiglio di Stato del 24 agosto 1994. Con scritto 26 novembre 2024 il Patriziato fa nuovamente riferimento alla risoluzione del Consiglio di Stato, senza determinarsi sui documenti richiesti dalla ricorrente. Nella risoluzione del Consiglio di Stato viene fatto riferimento all'istanza inoltrata dal Patriziato che corrisponde verosimilmente al documento richiesto dalla ricorrente. Il documento in quanto tale, compresi gli allegati, possono essere considerati documenti ufficiali che potrebbero essere in possesso del Patriziato (almeno in copia) e al quale può essere chiesto l'accesso. In questa misura il ricorso può essere accolto. Tuttavia, visto il tempo trascorso, nella misura in cui questa documentazione non dovesse essere più in possesso del Patriziato, la richiesta potrà, se del caso, essere rivolta all'autorità cantonale.

4.10. **Doc. 10 Decisione d'affitto per la stima cantonale relativa alla masseria C. per A. e i signori E.**

Con scritto 10 ottobre 2022 il Patriziato ha trasmesso alla ricorrente alcuni documenti relativi alla quantificazione del canone massimo d'affitto dell'azienda C. da parte della Sezione dell'agricoltura, rispettivamente della Commissione cantonale per i fitti agricoli. La ricorrente si è riconfermata integralmente nella richiesta, ritenendo incompleta la documentazione in suo possesso. Come osservato in precedenza, la ricorrente non ha esposto i motivi per cui la richiesta sarebbe stata evasa in maniera incompleta, venendo ancora una volta meno all'onere di identificazione.

Si rileva che se la domanda d'accesso verte effettivamente sulle decisioni emanate dalla Sezione dell'agricoltura relativamente al canone massimo d'affitto, l'autorità responsabile ai sensi della LIT – sempre che ne siano dati gli altri presupposti – è la Sezione dell'agricoltura e non il Patriziato.

Visto quanto precede la scrivente Commissione non può valutare se l'ulteriore documentazione allegata allo scritto del 26 novembre 2024 dal Patriziato è atta ad evadere la richiesta della ricorrente.

4.11. **Doc. 11 Perizia comunale per l'inabitabilità della casa**

La ricorrente ha confermato in sede di ricorso che tale richiesta è da ritenersi evasa.

4.12. **Doc. 12 L'ammontare della cifra dedotta visto che l'autorità comunale ha decretato l'inabilità**

Nella decisione impugnata il Patriziato ha indicato di non aver trovato il documento richiesto. La ricorrente si è riconfermata nella medesima richiesta, senza ulteriori precisazioni. Con scritto 26 novembre 2024, con cui produce ulteriori documenti, il Patriziato ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali deduzioni che sono comunque da escludere, ritenuto che l'inabitabilità è del 22 febbraio 2006 e lo sfratto è stato eseguito lo stesso giorno.

La scrivente Commissione rileva che la richiesta della ricorrente non risulta sufficientemente chiara, non facendo del resto riferimento ad alcun documento specifico. Non sussistendo alcun indizio che permetta di ritenere l'esistenza del documento, la richiesta va respinta.

4.13. **Doc. 13 I cartacei dei tre concorsi per la masseria del Patriziato**

Con scritto 10 ottobre 2022 il Patriziato ha trasmesso alla ricorrente i bandi di

concorso pubblicati sul Foglio ufficiale il _____, il _____ e il _____. La ricorrente ha confermato in sede di ricorso di aver ricevuto il documento, ma ha asserito che lo stesso sarebbe incompleto, senza addurre alcun fatto o mezzo di prova a sostegno della sua allegazione né ulteriori precisazioni in merito al documento richiesto. A fronte del documento prodotto dal Patriziato e dell'assenza di indicazioni supplementari da parte della ricorrente, la scrivente Commissione non può che constatare l'avvenuta evasione della richiesta.

4.14. **Doc. 14 Le autorizzazioni per usare gli animali di proprietà degli A. per eseguire sperimentazioni**

Nella decisione impugnata il Patriziato ha indicato di non aver trovato il documento richiesto. Con scritto 26 novembre 2024 l'ente ha dichiarato che le autorizzazioni sono inesistenti e il Patriziato non ha memoria di averne rilasciate. La ricorrente si è riconfermata integralmente nella richiesta.

Si rileva in particolare che la ricorrente, di fronte al mancato ritrovamento da parte del Patriziato, non ha ulteriormente precisato l'oggetto della domanda, venendo meno all'onere di identificazione. Per questo motivo la richiesta va respinta.

4.15. **Doc. 15 Autorizzazione di usare il contatore per acqua ed elettricità per la nuova costruzione (fatture pagate dagli A.!!)**

Nella decisione impugnata il Patriziato ha indicato di non aver trovato il documento richiesto. Con scritto 26 novembre 2024 il Patriziato ha precisato che non esistono documenti di autorizzazioni. Sul punto avrebbero potuto riferire il presidente H. e la segretaria I. purtroppo ormai defunti. La questione del consumo d'acqua è stata trattata e risolta dal Pretore ai punti 6.4 e 6.5 pag. 21 e 22 della sentenza del 23 novembre 2016 (causa incarto n. y). La ricorrente ha ribadito integralmente la sua richiesta, senza apportare alcuna precisazione. Dagli atti non emergono indizi atti a ritenere l'esistenza di tale documento. La richiesta va quindi respinta.

4.16. **Doc. 16 Il dettaglio di quanto era ancora disponibile all'uso dopo la demolizione per la nuova costruzione, successivo incendio come pure quanto è stato dedotto dal canone di locazione**

Nella decisione impugnata il Patriziato ha indicato di non aver trovato il documento richiesto. Con scritto 26 novembre 2024 il Patriziato ha dichiarato, relativamente ai documenti 16 e 17, che non esiste un dettaglio e, a memoria dell'attuale Ufficio presidenziale, nulla è stato dedotto e non sono stati corrisposti risarcimenti. Non sussistendo indizi atti a ritenere l'esistenza del documento richiesto e non avendo la ricorrente circostanziato ulteriormente la sua richiesta, quest'ultima va respinta.

4.17. **Doc. 17 Somma risarcita per soste provvisorie, animali, attrezzi e foraggi della parte demolita**

Vale quanto indicato al precedente considerando. La richiesta è formulata in maniera troppo generica, senza alcuna precisazione sulla tipologia di documento, la data o l'autorità responsabile. Essa verte unicamente sull'importo di un asserito risarcimento.

4.18. **Doc. 18 L'accordo tra il Patriziato e D. che dava il diritto alla continuità per la famiglia A. nella masseria C.**

Il Patriziato ha negato la stipula di un simile accordo. Agli atti non sussistono indizi che ne rendano verosimile l'esistenza. La richiesta va quindi respinta.

5. Secondo il Patriziato la domanda di accesso sarebbe abusiva ai sensi dell'art. 16 RLIT, in quanto avrebbe l'obiettivo di *rinfocolare datati rapporti conflittuali*. Inoltre molta documentazione sarebbe già in possesso della richiedente in quanto prodotta nelle passate vertenze giudiziarie. Alcuni documenti richiesti sarebbero inoltre inesistenti, rispettivamente di competenza di altre autorità.
- 5.1. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 134 I 65 consid. 5.1). Il divieto dell'abuso di diritto è componente del principio della buona fede (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 722) previsto dall'art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impone allo Stato, alle autorità e ai privati di agire nel suo rispetto. Il messaggio della LIT spiega che devono essere considerate abusive e, pertanto, respinte in limine le domande di accesso quando il richiedente vuole deliberatamente perturbare il funzionamento dell'amministrazione o chiede ripetutamente e sistematicamente la comunicazione di un documento che già ha potuto consultare in base alla legge sulla trasparenza o in altro modo (n. 6 ad art. 13). D'altro canto, l'art. 13 cpv. 2 LIT pone esplicitamente il principio secondo cui la domanda di accesso non deve essere motivata. Né, del resto, l'amministrazione può esigere che siano indicate le ragioni che sottendono alla richiesta, non spettando all'autorità di sindacarne l'utilità per il richiedente (STA 52.2015.477 del 12 dicembre 2017 consid. 2.5, confermata dal Tribunale federale con decisione pubblicata in: RtiD II-2018 n. 4).
- 5.2. In concreto sebbene la domanda sia estremamente estesa e con indicazioni in gran parte sommarie e imprecise e malgrado molti documenti dovrebbero già essere in possesso della ricorrente in quanto allegati alle procedure civili di cui essa era parte, questa Commissione non ritiene di qualificare la domanda di accesso come abuso di diritto ai sensi della LIT.
6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Preso atto che il Patriziato con le osservazioni 26 novembre 2024 ha trasmesso ulteriori documenti ritenuti in evasione della domanda di accesso, oltre alla documentazione ammessa con la presente decisione, si invita il Patriziato a trasmettere tali documenti alla ricorrente.
7. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla scrivente Commissione e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. Messaggio LIT citato, ad art. 16 LIT, n. 3, TCA n. 52.2018.489 del 6 luglio 2020, consid. 8.2.). La tassa di giustizia, tenuto conto della parziale soccombenza delle parti, viene ripartita in ragione di 2/3 a carico della ricorrente e di 1/3 a carico del Patriziato (art. 47 LPAm). Essa non viene tuttavia posta a carico del Patriziato, essendo comparso in causa, soccombendo parzialmente, non per tutelare interessi propri, bensì per motivi derivanti dalla sua funzione (art. 47 LPAm).

per i quali motivi,

richiamate le norme sopracitate,

pronuncia

1. Il ricorso è **parzialmente accolto**.
2. La tassa di giudizio di fr. 300.— (trecento) è posta a carico della ricorrente in

ragione di 2/3.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli art. 68 e segg. LPAm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice
Elisa Quadri Parravicini

Intimazione a: A.
 B.

Comunicazione a: Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona.